

nella cultura anglosassone e in particolare in quella nordamericana, cfr. MORTON J. HORWITZ, *The Transformation of American Law, 1780-1860*, Harvard University Press, 1977, 257-258, e *The Transformation of American Law, The crisis of legal orthodoxy, 1860-1960*, New York, Oxford University Press, 1992, tradotto in Italia in *La trasformazione del diritto americano, 1870-1960*, Il Mulino, 2004, 3 e 235-258. Infine, per una più generale analisi dei

rapporti tra innovazione giuridica nella decisione giudiziaria e norma positiva, dal punto di vista, classico, del giurista anglosassone più vicino alla cultura di diritto continentale, cfr. H.L.A. HART, *Positivism and Separation of Law and Morals*, in *Harvard Law Review*, 1958, I, 593, tradotto in Italia in *Contributi all'analisi del diritto*, Giuffrè, 1964, 105.

PAOLO PORRECA

I

- CASS. CIV., III sez., 3.3.2005, n. 4657
Cassa App. Roma, 19.4.2000

DANNI CIVILI - ESERCIZIO DI LAVORO DOMESTICO - IMPEDIMENTO DOVUTO A FATTO ILLECITO - DANNO PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ (cod. civ., art. 2043)

In tema di invalidità permanente o temporanea, qualsiasi persona, uomo o donna, single o coniugata, che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad un'attività lavorativa esterna, lavori domestici in proprio favore (da intendersi in senso ampio, e quindi anche come coordinamento della vita familiare), ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale provato (danno emergente ed, eventualmente, anche lucro cessante) se, a causa dell'altrui illecito, non è più in grado, in tutto o in parte, di svolgere direttamente tale attività.

II

- CASS. CIV., III sez., 20.10.2005, n. 20324
Cassa App. Venezia, 2.10.2001

DANNI CIVILI - ESERCIZIO DI LAVORO DOMESTICO - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IMPUTABILE A TERZI - DANNO PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ (cod. civ., art. 2043) (a)

DANNI CIVILI - NECESSITÀ DI PROVVEDERE ALL'ASSISTENZA DEL CONIUGE - SCONVOLGIMENTO DELLE ABITUDINI DI VITA - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ (cod. civ., art. 2043) (b)

(a) **Anche chi svolge attività domestica, sia nell'ambito di un nucleo familiare, legittimo o basato su una stabile convivenza, che soltanto in favore di se stesso, benché non percepisca un reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica e può subire un danno patrimoniale in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, che, se provato, è risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico.**

(b) **È risarcibile il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni di assistenza e cura dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni colpose con postumi permanenti seriamente invalidanti.**

dal testo:

I

Il fatto. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Con atto di citazione notificato il 25-26.10.1994, D.F.P. e A.M. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma

l'A.T.A.C., l'Ascoroma (ora Le Assicurazioni di Roma) e A.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in Roma il 24.10.1992, allorché l'autobus appartenente alla prima convenuta, assicurato dalla seconda e condotto dal terzo aveva invaso la opposta corsia di marcia investendo l'autovettura Fiat 126 di proprietà della M. e condotta dalla P.

Mentre il M. rimaneva contumace, le società convenute si costituivano opponendosi alla domanda. Inoltre l'ATAC chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni a sua volta subiti e a tal fine otteneva autorizzazione a chiamare in giudizio l'Intercontinentale (ora incorporata dalla Winterthur), assicuratrice dell'auto della M.

Questa società si costituiva contestando la domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo la condanna dell'ATAC a rivalerla di quanto corrisposto a S.P., trasportata a bordo della Fiat 126.

Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza in data 11.12.1997-13.2.1998, addebitava la responsabilità dell'incidente per il 40% al M. e per il 60% alla P.; quindi condannava i convenuti a pagare £. 577.350.000 a favore di quest'ultima e di £. 688.000 a favore della M., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e rifusione del 50% delle spese di lite; inoltre condannava la P. la M. e l'Intercontinentale a pagare all'ATAC £. 3.720.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e rifusione del 50% delle spese di lite.

La P. e la M. appellavano con atto notificato il 20.9-5.10.1998 lamentando con tre motivi l'erroneità della sentenza impugnata, di cui chiedevano la riforma con declaratoria di responsabilità esclusiva della controparte e liquidazione dei danni rispettivamente subiti in misura più elevata.

Mentre il M. rimaneva contumace anche in questo grado, l'ATAC e Le Assicurazioni di Roma si costituivano sostenendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Inoltre la seconda proponeva appello incidentale chiedendo venisse dichiarata la responsabilità esclusiva della P.

Anche la Winterthur proponeva appello incidentale, ma per associarsi a quello principale e, quindi, chiedere la condanna dell'ATAC a

rimborsarle quanto dalla istante versato alla trasportata...".

Con sentenza 28.3-19.4.2000 la Corte d'Appello di Roma decideva come segue:

"...definitivamente pronunciando sugli appelli come in atti proposti avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 11.12.1997-13.2.1998 – così provvede:

1) Rigetta l'appello principale della P. e della M. e l'appello incidentale delle Assicurazioni di Roma:

2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale della Winterthur, che rigetta nel resto, condanna l'ATAC a pagare alla medesima la somma di 20.000.000 oltre agli interessi dalla domanda al saldo;

3) Dichiarò interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado."

Contro questa decisione hanno proposto ricorso principale P.D.F. e M.A.

Ha resistito con controricorso l'"A.T.A.C. S.p.a., già A.T.A.C. – Azienda delle Tramvie e Autobus del Comune di Roma...".

Ha resistito con controricorso anche la parte: "Le Assicurazioni di Roma (Mutua Assicuratrice Comunale Romana)".

Ha resistito con controricorso proponendo anche "ricorso incidentale condizionato ex art. 371 2° c. c.p.c..." la winterthur assicurazioni s.p.a.

Contro detto ricorso incidentale ha proposto controricorso la predetta parte: "Le Assicurazioni di Roma (Mutua Assicuratrice Comunale Romana)", la quale ha anche depositato memoria.

I motivi. Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi *supra* citati.

Le ricorrenti principali P.D.F. e M.A., con il primo motivo, denunciano "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – arbitraria ed erronea interpretazioni delle risultanze istruttorie" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita sulla base del rapporto dei Carabinieri e dei rilevamenti da essi eseguiti nonché delle dichiarazioni rese dall'unico teste L.L. Le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza non sono diverse da quelle rese ai Carabinieri. Ella, già nella prima dichiarazione, aveva affermato che la ricorrente frenava a causa del-

l'invasione di marcia del mezzo ATAC. Dalle risultanze istruttorie è emerso che la P. marciava ad una velocità moderatissima, ed è stata trascinata dall'AUTOBUS, che percorreva la strada in salita, per ben 10 metri; i giudicanti non hanno nemmeno tenuto conto della velocità del mezzo. In entrambi i gradi di giudizio si ribadisce l'ipotesi dello sbandamento, ipotesi secondo loro confermata dalle foto, perché la macchina oltre ad essere danneggiata anteriormente lo è anche nella parte laterale sinistra; deduzioni illogica ed infondata in quanto l'autovettura veniva urtata anteriormente e trascinata per oltre 10 metri, scaraventata contro un albero; il danneggiamento laterale altro non era che la conseguenza dell'urto posteriore e piegamento del tetto. I giudicanti, non avendo tenuto conto della velocità della P., della frenata dovuta all'invasione del proprio senso di marcia, hanno distorto la dinamica dell'incidente del sinistro. Non si è nemmeno tenuto conto dello stato dei luoghi. La testimonianza del M. conferma che l'autovettura non ha sbandato. Dovrebbe, il M., spiegare, in base a quale principio, una macchina che percorre la strada in discesa, dopo l'urto, riesce a percorrere oltre 7 metri in salita (sua stessa ammissione) visto che lo stesso percorreva la strada a velocità moderatissima. M. ha mentito spudoratamente, ha negato di aver invaso la opposta corsia di marcia; da un attento esame dello stato dei luoghi è palese che un automezzo per affrontare la curva in questione deve per forza invadere la corsia opposta. La Corte di Appello, evidenzia che l'ipotesi di sbandamento potrebbe essere confermata dal danneggiamento laterale della Fiat 126, circostanza che non emerge da nessun atto e tanto meno dalle foto, mentre è vero che le parti danneggiate sono parte anteriore e tettino e parte posteriore. L'addebito della responsabilità dell'incidente, a carico della P., pari al 60% non è stata motivata, come previsto, dall'art. 2054.

Il motivo non può essere accolto in quanto la motivazione contenuta nell'impugnata decisione è sufficiente (anche se in taluni punti parzialmente implicita), logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

È opportuno aggiungere che le doglianze esposte dalle ricorrenti, nella misura in cui si basano su specifiche risultanze processuali

debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in quanto non riportano ritualmente il contenuto delle risultanze stesse ("Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"; v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999, Cass. n. 3284 del 05/03/2003, e Cass. n. 14262 del 28/07/2004; cfr. Cass. a S.U. n. 9561 del 16/06/2003). Quanto agli asseriti vizi logici, occorre rilevare che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S.U. n. 05802 dell'11/06/1998; v. inoltre, tra le successive: Cass. 10406 del 29/05/2004, Cass. n. 08523 del 05/05/2004; e Cass. n. 01025 del 22/01/2004); nella specie le doglianze, al di là della loro formale enunciazione, consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione, e non costituiscono quindi rituali motivi di ricorso. Quindi anche le doglianze concernenti asseriti vizi logici debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio.

Il primo motivo va dunque respinto.

Le ricorrenti principali P.D.F. e M.A. con il secondo motivo, denunciano “violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c. erronea valutazione del danno ed insufficiente liquidazione” esponendo le seguenti doglianze. I giudici di prime e seconde cure non hanno tenuto conto della grave menomazione fisica che ha inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno e di produrre ricchezza. Dall’elaborato del C.T.U. si evince chiaramente, punto 7, che i postumi impediscono del tutto lo svolgimento delle attività lavorative esplicitate dalla giovane, anche se in modo non continuativo; la perizianda non è in grado di attendere ad altre attività lavorative, date le sue gravi condizioni neuropsichiche. Nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite dall’attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sulla capacità di svolgimento della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno. Il danneggiato ha ampiamente provato che la menomazione fisica e psichica ha inciso sulla capacità di svolgimento della capacità lavorativa specifica, lo stesso C.T.U. e lo specialista incaricato da quest’ultimo hanno dichiarato che la perizianda non è in grado di effettuare attività che richiedano la necessità di scelte autonome. Per quanto concerne la liquidazione, le doglianze precisate dalla ricorrente nell’atto di appello, pur essendo fondate sono state tutte disattese; la liquidazione deve essere fatta non come mero calcolo matematico, ma come valutazione equitativa in riferimento alla gravità del danno. Inoltre, i danni materiali liquidati alla M. sono notevolmente inferiori a quelli indicati, la prolungata custodia dell’autoveicolo è stata determinata da esigenze strettamente cautelative, affinché essa potesse essere messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Corte di Appello, in merito alle conclusioni dall’appellante, riferisce, che questi non spiegano quali conclusioni trarne (pag. 6), nessuno ha notato che la comparsa conclusoria, pur se regolarmente depositata, come risulta dal fascicolo, è stata sottratta.

Il motivo di ricorso deve ritenersi fondato nella sua parte essenziale.

Questa Corte Suprema, recentemente, ha più volte affermato che anche una casalinga può trovarsi a subire un danno di natura patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o minore privata per il futuro della possibilità di svolgere l’attività in questione (appunto quella di casalinga).

Vanno ricordate in particolare le seguenti decisioni:

-A) “La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), è, difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute.” (Cass. n. 15580 del 11/12/2000).

-B) “La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge, cionondimeno, un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, “lato sensu”, della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee. Consistendo il danno “de quo” nella perdita di una situazione di vantaggio, e non rimanendo esso escluso neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla

maggior ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga.” (Cass. n. 10923 del 06/11/1997).

-C) “Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgeva – o fosse presumibilmente in procinto di svolgere – un’attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativa (come nel caso della casalinga).” (Cass. n. 10015 del 15/11/1996).

Di fronte a tale filone interpretativo giurisprudenziale parte della dottrina ha anzitutto rilevato che da esso (ed in particolare dalla sentenza n. 15580/00) sembra emergere la generalizzata risarcibilità di detta asserita componente del danno patrimoniale, mentre sulla base dell’art. 2043 c.c. (e delle altre norme in materia) deve ritenersi che debbono essere risarcite solo le voci di danno effettivamente esistenti e provate.

Parte della dottrina ritiene poi che non si possa parlare di una capacità lavorativa specifica della casalinga poiché l’attitudine al lavoro domestico non si riconnette ad un vero e proprio rapporto di lavoro (retribuito); e poiché inoltre detto lavoro è in ogni caso svolto a titolo gratuito e quindi non può dar luogo ad un guadagno suscettibile di essere perduto ovvero diminuito. Da ciò deriverebbe che la ritenuta risarcibilità del danno in questione comporterebbe delle duplicazioni risarcitorie in quanto la perdita della capacità lavorativa generica è già considerata nell’ambito della liquidazione del danno biologico.

Secondo talune tesi infine la perdita o la diminuzione dell’idoneità a svolgere il lavoro casalingo può talora comportare delle ripercussioni di ordine patrimoniale ma solo ed esclusivamente sotto il profilo del danno emergente, ed unicamente nell’eventualità che si renda necessario il ricorso ad un aiuto esterno. Da ciò deriverebbe la non configurabilità di un danno emergente nel caso che il soggetto danneggiato avesse affidato detto lavoro a terza persona già prima del sinistro.

Non sembra che tali critiche riescano ad inficiare la tesi giurisprudenziale sopra esposta (se esattamente interpretata).

Quanto alla necessità che la sussistenza di un danno effettivo debba essere in concreto pro-

vata (in conformità con le regole generali sostanziali e processuali in questione; e quindi, tra l’altro, anche con la possibilità del ricorso a presunzioni) basta rilevare che la cosa è certamente indubbia e che non risulta esser stata messa in discussione (neppure nella pronuncia n. 15580/00 sopra citata, se ben interpretata).

Con riferimento poi al fatto che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, basta rilevare che ciò è incontestabile; e la cosa appare in tutta la sua evidenza se si considera che il venir meno della sua opera può (pacificamente) comportare il sorgere di un danno (oltre che morale anche) patrimoniale per i familiari (Cfr. tra le tante Cass. n. 11453 del 03/11/1995: “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell’art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell’altrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui quest’ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all’educazione ed all’assistenza, cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell’ambito del rapporto familiare”; cfr. inoltre Cass. n. 08970 del 10/09/1998: “Il danno patrimoniale subito dai familiari di una casalinga deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, e consistente nella perdita delle prestazioni domestiche erogate dalla propria congiunta, può essere legittimamente liquidato facendo riferimento non al reddito di una collaboratrice domestica, ma al triplo della pensione sociale.”).

A questo punto si impongono due precisazioni:

-A) La radicale evoluzione dei costumi non consente più di confinare la problematica in questione alla casalinga, essendo ormai ben possibile il sorgere del danno in questione an-

che con riferimento ad una donna che svolga anche attività di casalinga e con riferimento ad un danneggiato di sesso maschile.

-B) Stranamente finora il lavoro domestico è stato considerato prevalentemente con riferimento all'utilità che ne ricavano altri, ed in particolare i familiari del soggetto in questione; e non con riferimento all'utilità che ne ricava direttamente quest'ultimo; ma è evidente che se un soggetto abituato a svolgere detto lavoro solo (ovvero anche) in proprio favore (si pensi ad una figura sempre più comune: il cosiddetto "single"; ed in particolare ad un "single" che pulisce il proprio appartamento, lava e stira la propria biancheria, cucina i suoi pasti ecc. senza ricorrere a "colf", ristoranti, lavanderie, ovvero a soluzioni più radicali come alberghi o pensioni; ecc.) viene a trovarsi privato in tutto od in parte della propria capacità provvedere a dette sue necessità insorge un evidente danno emergente (tipicamente patrimoniale) derivante dal fatto che dovrà cominciare a ricorrere (in misura maggiore o minore a seconda dell'invalidità subita) a "colf", ristoranti, lavanderie ecc.; quindi, dato che oggi una percentuale sempre maggiore di persone (anche se con attività lavorativa retribuita) dedica parte delle proprie energie lavorative a faccende domestiche una sopravvenuta incapacità ad attendere alle medesime comporta di regola un danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente.

Non può peraltro escludersi che detta incapacità comporti anche un lucro cessante; basta pensare infatti, ad es., che nell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.) la prestazione lavorativa può (pacificamente) consistere anche in lavori domestici (purché – secondo una tesi – si riflettano sull'andamento dell'impresa accrescendone la produttività) e che ai sensi del primo comma della norma predetta i diritti (anche di contenuto più tipicamente patrimoniale; e quindi inerenti ad introiti che in caso di cessazione danno luogo ad un tipico caso di lucro cessante) del partecipante all'impresa medesima sono proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato; e quindi sono suscettibili di diminuzione qualora la capacità di lavoro diminuisca (v. in particolare il primo comma dell'art. 230 bis cit.: "Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in

modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato....").

Da quanto sopra esposto emerge altresì che l'insorgere di un danno patrimoniale non è in linea generale (salve le eventuali eccezioni) configurabile se il soggetto danneggiato, già prima dell'incidente, non svolgeva lavori domestici (va rilevato che l'espressione "lavori domestici" va intesa in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di "coordinamento, "lato sensu", della vita familiare" di cui ha parlato la sopra citata Cass. n. 10923 del 06/11/1997) in quanto questi erano integralmente devoluti a colf, o per altre ragioni; mentre è invece eccezionalmente configurabile nell'ipotesi, indubbiamente infrequente, che la persona danneggiata affermi e riesca poi a dimostrare che all'epoca del sinistro era in procinto di mutare le proprie abitudini (per un cambiamento delle proprie condizioni economiche o per altre ragioni) nel senso che stava per iniziare a provvedere personalmente, in tutto od in parte, a lavori prima demandati a colf.

Emerge inoltre che in linea generale (fatte salve le eccezioni come quella sopra citata di cui all'art. 230 bis cit.) un danno patrimoniale del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore; mentre con riferimento ai lavori svolti gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere eventualmente solo questi ultimi.

In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di invalidità permanente o temporanea il soggetto che perde in tutto od in parte la propria capacità di svolgere lavori domestici in precedenza effettivamente svolti in proprio favore ha diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale provato (danno emergente ed, eventualmente, anche lucro cessante)".

Nella fattispecie la Corte di Appello di Roma non ha seguito detto principio di diritto.

Inoltre la motivazione appare insufficiente con riferimento alla possibile attività lavorativa

futura della P. tra l'altro in quanto, dopo aver dato atto della possibilità di ricorso a presunzioni (a pag. 8) e del fatto che il C.T.U. definisce l'infortunata "...casalinga con attività lavorativa saltuaria e varia..." omette di motivare in modo sufficiente sul punto (specie alla luce del seguente principio di diritto: "In tema di risarcimento del danno alla persona, la riduzione della capacità lavorativa di un soggetto che svolge vari e saltuari lavori non qualificati, o dell'operaio non specializzato, non è assimilabile alla incapacità lavorativa generica, liquidabile solo nell'ambito del danno biologico, ma è pur sempre fonte di danno patrimoniale, da valutarsi considerando quale sia stata in concreto la riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto lesa, che può determinarsi tenendo conto della varietà di attività o di lavorazioni che il soggetto può essere chiamato a compiere, in riferimento alla situazione lavorativa specifica, ambientale e personale, del soggetto stesso."; v. Cass. n. 18945 del 11/12/2003).

Il secondo motivo di ricorso (avente ad oggetto, esplicitamente od implicitamente, tutti punti di cui sopra) va dunque accolto (nella misura sopra indicata; appearing invece privo di pregio nel resto).

La ricorrente incidentale Winterthur assicurazioni s.p.a., con l'unico motivo di "ricorso incidentale condizionato ex art. 360 n. 3 cpc – violazione dell'art. 1916 cc." espone le seguenti doglianze. La Winterthur Assicurazioni S.p.A., "...nell'ipotesi di accoglimento del motivo di ricorso principale, incentrato sull'errata valutazione delle prove raccolte in sede processuale in tema di responsabilità per la causazione del sinistro..." (alla terza riga di pag. 6 del ricorso incidentale detta Winterthur specifica espressamente trattarsi "...del primo motivo di ricorso principale..."), propone ricorso incidentale condizionato, "...invocando la riforma del capo dell'impugnata sentenza relativo all'azione di regresso esercitata dalla società ricorrente nei confronti delle controricorrenti A.T.A.C. e Le Assicurazioni di Roma, per il risarcimento del danno corrisposto alla Sig.ra S.P. trasportata sull'autovettura delle ricorrenti principali...".

Dato che il primo motivo del ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito.

In conclusione l'impugnata decisione va cassata in relazione al motivo accolto (il secondo del ricorso principale); e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

[GIULIANO *Presidente* – TALEVI *Estensore* – FINOCCHI GHERSI *P.M.* (concl. diff.). – P.D.F. e M. A. (avv. Cianca) – A.T.A.C. S.p.A. (avv. Gabriele) – Le Assicurazioni di Roma (avv. Di Roberto)]

II

Il fatto. La D.C. ed il suo coniuge C. convennero in giudizio il F., il C. e l'Assimoco Ass.ni (conducente, proprietario ed assicuratrice di una vettura che aveva investito la donna cagionandole gravi lesioni alla persona) per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Verona condannò i convenuti al risarcimento in favore della D.C. dei danni biologico, morale e patrimoniale; respinse, invece, la domanda proposta dal Cerboni, ritenendo che questo non aveva provato la verifica di un danno biologico a suo carico, né il nesso causale tra la sua decisione di porsi in pensione e l'incidente subito da sua moglie. L'appello proposto sia dalla D.C., sia dal C. fu respinto dalla Corte d'appello di Venezia.

Entrambi propongono ora ricorso per cassazione. Risponde con controricorso la Assimoco Ass.ni.

I motivi. Il ricorso censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c., 2, 3, 4, 32, 37 Cost., R.D. n. 1043 del 1922, nonché i vizi della motivazione, ed è ripartito in un primo profilo riguardante la persona della D.C. ed un secondo profilo attinente alla persona del C.

I. – Il profilo relativo alla D.C. è a sua volta suddiviso in una prima parte, che può essere subito dichiarata inammissibile, in quanto contenente una serie di conteggi e di considerazioni in fatto (già affrontati, peraltro, dal giudice dell'appello che ha in proposito fornito una logica ed esauriente motivazione), attraverso i quali si pretende che la Corte di legittimità de-

suma determinate circostanze attinenti al merito della causa ed, in definitiva, pervenga ad una diversa liquidazione del danno biologico.

Ammissibile e fondata è, invece, la censura relativa al mancato riconoscimento in favore della D.C. di un danno specifico derivante – nei sensi prospettati dalla ricorrente stessa – dal fatto di non potere ella più svolgere l'attività di casalinga. Sul punto la sentenza non fornisce alcuna risposta, limitandosi ad affermare che la D.C. pretende l'attribuzione “di un non meglio precisato danno specifico, non correlato ad alcun motivo d'impugnazione”. È, invece, possibile riscontrare che il menzionato danno era stato specificamente richiesto nell'atto d'appello.

Riepilogando i progressi ai quali finora è giunta la giurisprudenza di legittimità, si deve allora affermare che chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla “casalinga”), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto – che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso – è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza dal danno biologico, che si fonda sul principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice). Sul tema, cfr. Cass. 11 dicembre 2000, n. 15580, nonché, più diffusamente, Cass. 3 marzo 2005, n. 4657, la quale ultima pone in evidenza: la configurabilità, in generale, di siffatto danno patrimoniale solo in relazione ai lavori domestici che il danneggiato svolge in suo stesso favore (fatte salve le eccezioni come quella ipotizzata nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c.), posto che, nel caso in cui detti lavori siano svolti gratuitamente in favore di altri, sog-

getti danneggiati possono essere considerati solo questi ultimi; la necessità che sia provata la sussistenza delle due componenti del danno patrimoniale; l'impossibilità, in via generale, di ravvisare un danno patrimoniale (salve le eventuali eccezioni) nel caso in cui il soggetto danneggiato già prima dell'incidente non svolgesse lavori domestici (espressione da intendersi in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare – Cass. 6 novembre 1997, n. 10923) perché questi erano integralmente devoluti a collaboratori o per altre ragioni.

La sentenza in commento deve essere, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi sopra enunciati, provvederà ad accertare l'eventuale perdita o riduzione, da parte della D.C., della capacità lavorativa domestica, liquidando, in caso di positivo accertamento, il corrispondente danno patrimoniale.

II. – Passando alle doglianze del C., deve essere respinta quella che genericamente lamenta il vizio della motivazione nel punto in cui non gli è stato riconosciuto il danno per la contrazione degli introiti da anticipato pensionamento posto in rapporto di consequenzialità diretta con il sinistro (il ricorrente neppure si cura di rappresentare da quali elementi sarebbe desumibile quel nesso che entrambi i giudici di merito hanno considerato come non provato). Deve essere, invece, accolta la censura relativa a quel punto della sentenza che ha escluso la possibilità di configurare il danno non patrimoniale a carico del coniuge della vittima di lesioni colpose.

In argomento la giurisprudenza di legittimità ha recentemente compiuto significativi progressi, i quali consentono di affermare che il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel

complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827, con riferimento al danno non patrimoniale da sconvolgimento delle abitudini di vita subito dai genitori del minore sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti e bisognoso di continua assistenza).

Anche sul punto va, dunque, cassata la sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, adeguandosi agli enunciati principi, provvederà ad accertare se effettivamente il C. abbia subito un danno non patrimoniale nei sensi sopra descritti ed a liquidare il relativo risarcimento.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

[VITTORIA *Presidente* – SPIRITO *Estensore* – CENICOLA *P.M.* (concl. diff.) – D.C.M. e C.E. (avv.ti Tonelli, Conti e Frigotto) – Assimoco Comp. Assic. Riassic. S.p.A. (avv.ti De Felice e Bruno)]

Nota di commento: «*Perdita di attitudine allo svolgimento dei lavori domestici e risarcibilità del conseguente danno patrimoniale*»

I. Il caso

Con le sentenze n. 4657 e n. 20324 del 2005 la terza sezione civile della Cassazione ha portato – per ora – a compimento l'itinerario concettuale nell'ambito del quale la giurisprudenza italiana, soprattutto di merito, dagli anni settanta dello scorso secolo in avanti, ha trattato il delicato tema del *riconoscimen-*

mento dell'attività lavorativa svolta all'interno delle pareti domestiche da chi si occupa della pulizia e dell'organizzazione della propria o altrui abitazione, senza essere a ciò tenuto in forza di obbligazioni civili.

Al di là delle problematiche più propriamente previdenziali ed assicurative connesse all'attività in parola, il tema su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione della giurisprudenza e della dottrina civilistica concerne la *possibilità di riconoscere pieno valore reddituale all'attività* in questione – anche se esercitata fuori da logiche giuslavoristiche e senza corrispettivo perché, ad esempio, a favore di se stesso o dei propri familiari – e, dunque, di affermare la *piena valenza patrimoniale del danno derivante dalla sopravvenuta perdita o diminuzione, temporanea o permanente, di attitudine allo svolgimento dei lavori domestici* (c.d. danno «alla casalinga»).

È proprio su tale questione che si innestano le recenti sentenze della Supr. Corte, la quale, spazzando via il campo da ogni precedente incertezza, afferma, per ben due volte in pochi mesi e senza mezze misure, che ha diritto ad ottenere il pieno risarcimento (da intendersi, tanto nella componente di danno emergente, quanto in quella di lucro cessante, ove provato) del relativo danno patrimoniale colui il quale – uomo o donna, *single* o sposato che sia – a causa di un fatto illecito altrui, viene messo nell'impossibilità permanente o temporanea di svolgere i lavori di casa a cui, anche eventualmente in aggiunta alla sua attività lavorativa extradomestica, era solito prestarsi, a favore proprio o altrui, pure all'interno di rapporti familiari di fatto.

II. Le questioni

1. *IL LAVORO DOMESTICO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.* Con tutta probabilità, non vi è, né mai vi è stata nei secoli passati, un'attività lavorativa socialmente più diffusa di quella svolta nell'ambito delle pareti domestiche da quanti si occupano delle cc.dd. faccende di casa, e cioè si dedicano alla pulizia, all'ordine ed all'organizzazione dei locali in cui essi stessi, ovvero altri, abitano. La percezione di questo dato di fatto è pressoché generalizzata, ed anche l'importanza e la delicatezza dell'attività in parola non sono in discussione.

È dato di comune esperienza, infatti, che una casa abitata necessita di cure continue, spesso quotidiane, e che tali cure richiedono tempo e dedizione, oltre che un certo bagaglio di conoscenze tecniche e di capacità organizzativa.

Ciò premesso, appare davvero singolare che solo di recente la Supr. Corte – peraltro, sulla scorta dell'evoluzione che la giurisprudenza di merito ha ma-

turato negli ultimi due lustri – abbia finalmente riconosciuto piena dignità e piena tutela, anche dal punto di vista risarcitorio, allo svolgimento dei lavori domestici.

Tale vicenda, sotto il profilo cronologico, è finita significativamente per coincidere con una trasformazione radicale che la pratica dell'attività in parola ha fatto registrare a livello sociale. Tradizionalmente, infatti, i lavori domestici sono stati vieppiù appannaggio delle donne, in particolare delle mogli e madri di famiglia, tanto che, ancora nel corso del ventesimo secolo, in Italia la maggior parte delle donne non svolgevano lavori fuori dal contesto familiare, bensì si dedicavano esclusivamente alla casa ed alla educazione dei figli.

La situazione si è andata modificando negli ultimi decenni, allorché le donne hanno rapidamente e progressivamente conquistato spazi lavorativi fuori dalle mura domestiche, rivendicando per sé ambiti di realizzazione personale diversi rispetto a quelli tradizionali ed iniziando a contribuire al bilancio familiare con la propria capacità reddituale derivante da attività lavorativa extrafamiliare. Ciò ha determinato nuovi equilibri all'interno della coppia ed ha imposto una riorganizzazione anche nella gestione dell'abitazione familiare, tale per cui, da un lato, l'uomo oggi non può più disinteressarsi completamente dello svolgimento dei lavori domestici, dall'altro, laddove l'uomo e la donna lavorino e il reddito lo consenta, si tende ad affidare in tutto o in parte la tenuta, la pulizia e la gestione della casa a personale di servizio specializzato.

A rendere il nuovo scenario ulteriormente diverso dal precedente, sotto il profilo che qui ci interessa sono intervenute anche altre circostanze, quali: una diffusa tendenza dei giovani a sposarsi più tardi; la proliferazione dei cc.dd. *single*, e cioè di persone che vivono da sole e, dunque, preferiscono normalmente affidarsi a terzi per la manutenzione ordinaria della propria abitazione; l'alto numero di separazioni e divorzi; e, più in generale, abitudini e stili di vita che tengono sempre di più l'uomo e la donna fuori casa durante la giornata per esigenze lavorative, culturali o ludiche.

Nel mentre cominciavano a mettersi in moto le importanti trasformazioni sociali ora sintetizzate, in Italia il legislatore, già nel 1975, con l'entrata in vigore della *riforma del diritto di famiglia*, prendeva atto della nuova situazione e, muovendosi sulla scia dell'afflato costituzionale, iniziava a promuovere una campagna di sensibilizzazione in questa direzione, tra l'altro, sancendo l'assoluta eguaglianza e parità dei coniugi nella famiglia ed elevando l'attività svolta all'interno delle mura domestiche al rango di lavoro. Nell'art. 148 del vigente codice civile, infatti, si fa obbligo ai coniugi di contribuire al manteni-

mento, all'istruzione e all'educazione della prole (art. 147 cod. civ.), e più in generale a collaborare nell'interesse della famiglia (art. 143 cod. civ.), «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo»; laddove nel precedente regime, invece, vigeva il solo dovere del marito di somministrare alla moglie tutto ciò che fosse necessario per i bisogni della famiglia, mentre l'obbligo della moglie era condizionato all'insufficienza dei mezzi del marito. Inoltre, l'art. 230 *bis* cod. civ. – introdotto sempre dalla riforma del 1975 – stabilisce che, salvo sia configurabile un diverso rapporto, «il familiare che presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia (...) ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda».

La riforma del diritto di famiglia, dunque, ha introdotto due importanti principi in materia, in quanto: da un lato, ha stabilito che la moglie è, come il marito, obbligata a contribuire al *ménage* familiare; dall'altro, ha chiarito che il lavoro casalingo ha la stessa dignità e la stessa importanza di ogni altro lavoro, e ciò in conformità con l'essenziale funzione familiare che la Costituzione riconosce alla donna nell'art. 37. Un ulteriore segnale normativo in questa direzione si rinviene nell'art. 5, comma 6°, della *legge sul divorzio*, la l. 1°12.1970, n. 898, comma a tenore del quale: «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Nel 1999, inoltre, con la l. 3.12.1999, n. 493 il legislatore ha finalmente riconosciuto espressamente e tutelato in via diretta il lavoro della casalinga, prevedendo *l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici*.

Sulla base di questa tendenza legislativa, volta a riconoscere la parità tra i coniugi e la dignità del lavoro prestato dalla donna, anche di quello svolto tra le pareti domestiche, la giurisprudenza ha mosso i suoi primi incerti passi nella direzione del pieno riconoscimento e della piena tutela di tale attività sul versante risarcitorio, giungendo tuttavia solo oggi a fugare ogni dubbio in proposito, e cioè nel momento storico in cui il lavoro casalingo non è più una

prerogativa della donna, ed in particolare della mas-saia, bensì è divenuto oggetto di un contratto oneroso socialmente tipico, stante la prassi oggi diffusa, e sopra riferita, di affidare in tutto o in parte i lavori domestici a personale specializzato; quasi come se, precedentemente, si tendesse a considerare l'attività in parola non propriamente alla stregua di un lavoro e, dunque, non idonea di per sé ad essere tradotta giuridicamente in termini reddituali; tendenza che si riverberava nel disconoscimento pretorio sistematico di qualsiasi risarcimento da fatto illecito per i danni subiti dalla casalinga, o dai suoi congiunti, per il sopravvenuto impedimento di questa nell'esercizio dei lavori domestici.

2. LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE DA LESIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO DOMESTICO: I CONTRASTANTI ORIENTAMENTI EMERSI PRIMA DELLE RECENTI SENTENZE. La giurisprudenza italiana di merito, sino ai primi anni novanta dello scorso secolo, manifestava una certa ritrosia nel riconoscere alla casalinga la risarcibilità del danno da perdita di capacità lavorativa, e ciò in quanto, o si affermava che la valutazione del danno patrimoniale riportato dal danneggiato dovesse essere fatta con riguardo ai redditi del danneggiato stesso (TRIB. FIRENZE, 24.5.1990, cit. *infra*, sez. III), o si riteneva che, «*al fine di provare la concretizzazione del danno, non si potesse prendere in considerazione il reddito figurativo prodotto dall'attività di casalinga*», in quanto nel vigente sistema i cc.dd. lavori di casa rappresentano una consueta «manifestazione vitale» della persona che – ove compromessa dalla sopravvenuta menomazione dell'efficienza originaria – trova ristoro esclusivamente nell'ambito del risarcimento del danno biologico (APP. MILANO, 19.10.1993, cit. *infra*, sez. III; TRIB. SONDRIO, 16.4.1991, cit. *infra*, sez. III).

Entrambi i principi ora riferiti, ancora nel 1996, ricevevano l'autorevole avallo della Supr. Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi sulla questione della risarcibilità del danno patrimoniale subito dalla casalinga rimasta danneggiata nella sua capacità di svolgere i lavori domestici, affermava: «*La c.d. capacità lavorativa generica non è una categoria concettuale autonoma, essendo essa necessariamente ricompresa nella nozione (unitaria ed inscindibile) di danno biologico; ne consegue che la casalinga non percettrice di reddito, la quale abbia subito lesioni alla persona per il fatto colposo del terzo, e che sia stata risarcita del danno biologico, nulla può pretendere a titolo di risarcimento per la lesione della c.d. capacità lavorativa generica*»; e ancora: «*Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il sog-*

getto leso svolgesse – o fosse presumibilmente in procinto di svolgere – un'attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga)» (così CASS., 15.11.1996, n. 10015, cit. *infra*, sez. III).

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 20.6.1991 (cit. *infra*, sez. III), nel frattempo affermava la tesi per cui, «*in caso di invalidità temporanea in danno di una lavoratrice dipendente, la valutazione del danno patrimoniale non deve tener conto del reddito figurativo prodotto dalla sua ulteriore attività di casalinga*», a meno che venga dedotto e dimostrato che la danneggiata abbia dovuto affrontare delle spese a causa dell'esborso di retribuzioni ad una collaboratrice familiare incaricata della cura della casa. Principio quest'ultimo che fa discendere l'esistenza, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale dalla dimostrazione in giudizio di aver sostenuto spese conseguenti all'evento dannoso, così rischiando di confondere le categorie del danno emergente e del lucro cessante.

Malgrado un filone giurisprudenziale seguisse le traiettorie appena indicate, non deve sottovalutarsi la circostanza per cui, anche in sede di legittimità, già dalla fine degli anni settanta si andò formando un diverso orientamento, teso a riconoscere la natura patrimoniale del danno sofferto dalla casalinga menomata, temporaneamente o definitivamente, nella sua attitudine a svolgere i lavori domestici. Un lontano precedente in questo senso può essere rintracciato in CASS., 13.10.1980, n. 5484 (cit. *infra*, sez. III), che, al fine di legittimare una congrua quantificazione del relativo danno, giunse a negare che il reddito della casalinga possa stabilirsi semplicemente in ragione di quello di una domestica ad ore, «*attenendo il primo alle più ampie e complesse mansioni in cui si estrinseca il governo della casa, suscettibili anch'esse di valutazione economica*».

Sulla scia della citata sentenza della Cassazione del 1980 si affermò, dunque, un orientamento giurisprudenziale più aperto. Nell'ambito di tale orientamento, tuttavia, l'impedimento, temporaneo o definitivo, allo svolgimento dei lavori domestici, se questi non risultano remunerati e, dunque, non sono qualificabili come fonte di reddito, è stato per lo più, dalla giurisprudenza, negli anni novanta, inquadrato come lesione della «capacità lavorativa generica». Tra le pronunce in senso contrario, v. APP. VENEZIA, 13.5.1993 (cit. *infra*, sez. III), a tenore della quale «*l'invalidità cagionata ad una casalinga costituisce lesione alla capacità lavorativa specifica che va risarcita come voce autonoma dal danno biologico*».

Per cogliere l'importanza della distinzione tra diminuzione della capacità lavorativa generica e diminuzione della capacità lavorativa specifica, giova precisare che – come osservato dalla Cassazione, con la

sentenza n. 6291 del 18.4.2003 – la prima, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolga attività produttive di reddito, né è in procinto di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico che comprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, mentre, qualora a detta riduzione si associ una limitazione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale che va accertato nel caso concreto e la cui prova incombe sul danneggiato.

In questa direzione si erano già mossi i giudici di legittimità quando, con la sentenza n. 15580 dell'11.12.2000 (cit. *infra*, sez. III), proprio in relazione al danno patito da una casalinga, inserendosi nel solco aperto dalla Corte di Appello di Venezia nella pronuncia sopra citata, avevano statuito che la casalinga, pur non percependo un reddito monetizzato, svolge comunque un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché la menomazione della idoneità a svolgere detta attività va inquadrata come riduzione della capacità lavorativa «specificata», e quest'ultima integra un danno patrimoniale da liquidare in via autonoma rispetto al danno biologico. Il fondamento del diritto al risarcimento del danno costituito dalla ridotta capacità lavorativa della casalinga, per il S.C., deve individuarsi negli artt. 37 e 4 della Costituzione che tutelano, rispettivamente, i diritti della donna lavoratrice e la scelta di qualsiasi forma di lavoro, compreso il lavoro domestico, scegliendo di praticare il quale nel proprio nucleo familiare si concorre al consolidamento della famiglia e, dunque, al progresso materiale e spirituale della società. Da tali considerazioni la Corte ricava il principio per cui il danno alla capacità lavorativa della casalinga non può essere inquadrato nell'ambito del danno biologico perché questo si fonda sulla diversa e primaria tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost., pena un errore di inquadramento sistematico con ricadute concrete sulla quantificazione del danno (in questi termini si esprime anche la sentenza n. 20324/2005 che qui si commenta).

Il limite della innovativa giurisprudenza ora richiamata stava nel fatto che la risarcibilità del danno patito dalla casalinga per riduzione della sua capacità lavorativa specifica veniva espressamente ed inequivocabilmente subordinata alla dimostrazione che la danneggiata fosse componente di un nucleo familiare stabile e che l'evento avesse determinato l'impossibilità da parte sua di continuare a prestare il suo servizio nella famiglia con conseguente necessità di esborsi per ricorrere a terze persone in sua sostituzione. Principio quest'ultimo, non solo non condivisibile, ma anche contraddetto nei medesimi anni dalla stessa Cassazione, secondo la quale, poiché la

casalinga svolge un'attività che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento *lato sensu* della vita familiare, «il danno per la perdita o la riduzione della relativa capacità lavorativa è risarcibile anche se la danneggiata non svolgeva faccende domestiche, in quanto, consistendo il danno nella perdita di una situazione di vantaggio, esso non rimane escluso dalla mancata sopportazione di spese sostitutive» (CASS., 6.11.1997, n. 10923, cit. *infra*, sez. III). In effetti, come appare riduttivo il riconoscimento a titolo risarcitorio a favore della casalinga di una somma di denaro parametrata esclusivamente al reddito di una collaboratrice familiare, in quanto chi svolge attività domestica a casa propria esercita un'attività di direzione e governo che, senza dubbio, non può essere equiparata a quella meramente materiale ed esecutiva svolta da un collaboratore familiare; così non pare congruo ricavare la sussistenza del danno in capo alla casalinga dalla dimostrazione delle spese aggiuntive da lei sostenute per far svolgere ad altri i lavori domestici, visto che queste ultime possono mancare perché, ad esempio, a tali lavori, da quel momento, si presta gratuitamente un altro componente della famiglia.

Ed infatti, nella sentenza n. 4657/2005 in commento, la Cassazione, ribadendo che il danno della casalinga consiste nella «perdita di una situazione di vantaggio» e che lo stesso non rimane escluso dalla mancanza di spese sostitutive (visto che l'impedimento di chi normalmente si dedica alle attività domestiche potrebbe indurre qualche altro componente del nucleo familiare a fungere da sostituto, senza che ciò comporti un aggravio di spese), afferma che risulta «legittimo il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare», ma solo se a questo si aggiungono gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga (così già CASS., 6.11.1997, n. 10923, cit.).

Proprio anticipando parzialmente tale discorso, la giurisprudenza di legittimità era giunta ad affermare la rilevanza del danno da mancata attività lavorativa prestata dalla casalinga a proposito delle conseguenze, sia di carattere patrimoniale che morale, che sui familiari della vittima esso può avere. A questo proposito, infatti, la Supr. Corte già aveva avuto modo di osservare che: «quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell'altrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito ed il figlio aveva-

no ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare» (ex multis, Cass., 3.11.1995, n. 11453, cit. *infra*, sez. III).

3. LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE DA LESIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO DOMESTICO: LE ODIERNE SENTENZE. La sentenza n. 4657/2005, in commento, rappresenta un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza sin qui citata perché, nel confermare l'orientamento favorevole «alla casalinga» che negli ultimi anni si è andato consolidando, afferma espressamente, e motivatamente, la risarcibilità del danno da riduzione della capacità lavorativa domestica, sia in capo alla *donna* che svolge anche attività lavorativa extradomestica, sia in capo al *danneggiato di sesso maschile*, ed inoltre perché essa sottolinea come il risarcimento in parola spetti anche a chi svolge i lavori casalinghi esclusivamente a vantaggio di sé medesimo perché, ad esempio, vive da solo.

La sentenza appare significativa anche perché i giudici capitolini non evitano di affrontare le questioni più spinose ancora aperte in materia, in quanto richiamano espressamente: 1) i dubbi suscitati dalle sentenze di legittimità già citate, n. 15580/2000, n. 10923/1997 e n. 10015/1996, in relazione alla sensazione di una generalizzata risarcibilità del danno patrimoniale patito dalla casalinga laddove l'art. 2043 cod. civ. richiederebbe l'esistenza e la prova di tutte le voci di danno da risarcire; 2) le perplessità di alcuni aa. circa l'inquadramento nell'ambito della capacità lavorativa specifica dell'attività della casalinga; 3) il rischio di una duplicazione risarcitoria dovuta al fatto che la perdita di capacità lavorativa generica è già considerata nell'ambito della liquidazione del danno biologico; 4) la tesi per cui il danno patito da chi svolge attività domestica dovrebbe essere più correttamente qualificato come danno emergente, come tale risarcibile solo ed unicamente qualora si provi in giudizio che l'evento danno ha imposto l'affidamento a titolo oneroso dei lavori domestici a terzi.

La Cassazione supera agilmente (forse troppo, vista l'essenzialità delle argomentazioni spese in proposito, ma, pur tuttavia, pervenendo a risultati condivisibili) i problemi cennati, evidenziando che, senza dubbio, «il danno effettivo deve essere in concreto provato», ma che «tale prova è agevolata dalla natura intrinsecamente economica dell'attività di lavoro svolta tra le mura domestiche» (e dunque dalla sua suscettibilità a valutazione economica), attività la cui sopravvenuta mancanza, tra l'altro, comporta il sorgere di un danno, oltre che morale, anche patrimoniale per i familiari. Da ciò, implicitamente, pare doversi ricavare che il risarcimento del danno

in parola non comporta nessuna duplicazione risarcitoria, né alcun rischio di risarcire un danno inesistente.

Il passaggio realmente originale della pronuncia è, tuttavia, un altro. E cioè quello in cui la Corte, prima, afferma che «la radicale trasformazione dei costumi non consente più di confinare la problematica in questione alla casalinga, essendo ben possibile il sorgere del danno in questione anche con riferimento ad una donna che svolga anche attività di casalinga e con riferimento ad un danneggiato di sesso maschile», e poi sottolinea come «finora il lavoro domestico è stato considerato prevalentemente con riferimento all'utilità che ne ricavano altri, ed in particolare i familiari del soggetto in questione; e non con riferimento che ne ricava direttamente quest'ultimo», mentre, al contrario, il relativo danno emergente può colpire anche un soggetto che vive da solo, visto che questi, una volta impedito nella sua attività domestica, dovrà ricorrere ad aiuti esterni.

A tal ultimo proposito, la Corte si sofferma sulla configurazione di un *lucro cessante*, accanto al più evidente *danno emergente*, in capo alla vittima menomata nella sua capacità di lavoro casalingo e, del tutto condivisibilmente, rileva che «nell'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) la prestazione lavorativa può (pacificamente) consistere anche in lavori domestici (purché – secondo una tesi – si riflettano sull'andamento dell'impresa accrescendone la produttività) e che ai sensi del primo comma delle norme predette i diritti (anche di contenuto tipicamente patrimoniale; e quindi inerenti ad introiti che, in caso di cessazione, danno luogo ad un tipico caso di lucro cessante) del partecipante all'impresa medesima sono proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato; e quindi sono suscettibili di diminuzione qualora la capacità di lavoro diminuisca».

Una volta affermata la legittimità della qualificazione, in presenza dei relativi presupposti, del danno in parola sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, i giudici di legittimità ritengono correttamente di dover precisare «che non si integra né un danno emergente né, ovviamente, un lucro cessante, quando il danneggiato non svolgeva attività lavorativa domestica», neanche intesa in senso lato come attività di coordinamento e direzione della casa, e non si apprestava a cominciare a svolgere tale attività (in questo senso già Cass., 15.11.1996, n. 10015, cit.), così come «nessun danno patrimoniale vi può essere quando la vittima svolgeva i lavori in parola gratuitamente a favore di terzi», visto che in tal ultimo caso, al più, sono questi terzi a poter lamentare tale voce di danno. Proprio tale ultima precisazione si collega alle obiezioni ed alle perplessità sopra ricordate, consentendo di superarle pienamente.

Alla sentenza n. 4657/2005 fa espresso riferimento la più recente Cass., 20.10.2005, n. 20324, la quale si conforma al precedente, evidenziando, inoltre (ed in linea con Cass., n. 15580/2000, cit.), che il fondamento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale per diminuzione della propria capacità a svolgere lavori domestici non poggia sul concetto di danno biologico, bensì sui «*principi di cui all'art. 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)*».

III. I precedenti

Fin dagli anni settanta la giurisprudenza italiana si pone il problema della qualificazione e della quantificazione del danno «alla casalinga» impossibilitata, temporaneamente o permanentemente, a svolgere i lavori domestici. Già nel 1980, infatti, la Supr. Corte di Cassazione, non solo riconosce la natura patrimoniale di tale danno, ma altresì ne evidenzia la valenza; in proposito, v. Cass., 13.10.1980, n. 5484, in *Arch. civ.*, 1980, 995; in *Riv. circ. e trasp.*, 1981, 71; in *Arch. giur. circ.*, 1980, 811; in *Resp. civ. e prev.*, 1981, 403.

Per la giurisprudenza dei primi anni novanta contraria al risarcimento del danno da sopravvenuta incapacità allo svolgimento dei lavori casalinghi, si veda: TRIB. FIRENZE, 24.5.1990, in *Arch. giur. circ.*, 1991, 219, che respingeva la richiesta di risarcimento sostenendo che la valutazione del danno patrimoniale riportato dal danneggiato deve essere fatta con riguardo ai suoi redditi, senza che rilevi la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di lavori da cui il malcapitato non ricavava reddito, «*onde nessun danno strettamente patrimoniale può riconoscersi a chi, come una casalinga, non risulti svolgere alcuna attività lavorativa retribuita*»; nonché APP. MILANO, 19.10.1993, in *Assicurazioni*, 1994, II, 2, 126, e TRIB. SONDRIO, 16.4.1991, in *Riv. circ. e trasp.*, 1996, 996, con nota di BIONDI, a tenore delle quali il danno in parola trova ristoro nell'ambito del risarcimento del danno biologico, in quanto lo svolgimento dei lavori casalinghi deve essere qualificato in termini di «manifestazione vitale» della persona. La bontà di tali orientamenti veniva confermata da Cass., 15.11.1996, n. 10015, in *Arch. civ.*, 1997, 750, e in *Riv. circ. e trasp.*, 1997, 86.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 20.6.1991, in *Arch. giur. circ.*, 1992, 237, e in *Assicurazioni*, 1992, II, 2, 104, pur movendosi nel solco della giurisprudenza contraria al riconoscimento *tout court*, della natura patrimoniale del danno patito «dalla casalinga», afferma la diversa tesi per cui la valutazione del danno patrimoniale sofferto da chi viene impedito di svolgere i propri lavori domestici

può essere effettuata solo quando venga dedotto e dimostrato che la danneggiata abbia dovuto affrontare delle spese per aver tenuto, e/o dover tenere, una collaboratrice familiare incaricata della cura della casa.

La stessa Corte d'Appello fiorentina, con sentenza 20.12.1995, in *Toscana giur.*, 1996, 34, argomenta in modo affatto originale la qualificazione in termini di danno patrimoniale del nocumento patito «dalla casalinga», ritenendo che detta qualificazione discende dall'importanza e dal valore non solo morale ma anche economico del lavoro prestato all'interno della famiglia e dei vantaggi che arreca all'intera collettività.

Nel 1997 la Cassazione, con l'importante sentenza 6.11.1997, n. 10923, *ex multis* in *Danno e resp.*, 1998, 230, con nota di VIOLANTE, affermò il rivoluzionario principio per cui la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende *lato sensu* al coordinamento della vita familiare, sicché in caso di sua riduzione della capacità lavorativa si ha danno patrimoniale anche se ella fosse solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee. Attraverso tale pronuncia, la Supr. Corte supera tutti i precedenti in cui si richiedeva alla danneggiata di provare le spese aggiuntive che ella aveva dovuto materialmente sostenere a causa della propria inidoneità allo svolgimento dei lavori domestici.

Per la natura di lesione alla capacità lavorativa specifica e non generica del danno patito da chi è impedito a svolgere i lavori domestici, v. APP. VENEZIA, 13.5.1993, in *Arch. giur. circ.*, 1994, 746, e in *Riv. circ. e trasp.*, 1994, 638, seguita da Cass., 11.12.2000, n. 15580, tra l'altro, in *Danno e resp.*, 2001, 587, con nota di MANINETTI, e in *Resp. civ. e prev.*, 2001, 609, con nota di CARBONARO.

Nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento ed al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla casalinga, una certa dialettica si registra in materia di modalità di quantificazione del danno.

In proposito, v. TRIB. PALERMO, 9.10.1984, in *Riv. circ. e trasp.*, 1987, 476, in cui si afferma che: «*I danni patrimoniali subiti da una casalinga (...) debbono essere liquidati, per quanto attiene all'invalidità temporanea ed a quella permanente, con riferimento ad un reddito figurativo pari agli esborsi che la comunità familiare avrebbe dovuto affrontare, in mancanza dell'infortunata, per ottenere l'esecuzione dei lavori domestici svolti da quest'ultima, escludendo peraltro l'ammontare della tredicesima mensilità ed utilizzando, quale importo minimo, il triplo della pensione sociale (...)*».

Vedi, altresì, APP. VENEZIA, 2.3.1988, in *Riv. circ. e trasp.*, 1988, 627, che fa espresso riferimento all'art. 4, comma 3°, l. n. 39 del 1977 (minimo della pensione sociale). Nello stesso senso, tra le altre, anche TRIB. TREVISO, 13.12.1995, *ivi*, 1996, 151; TRIB. RAVENNA, 13.3.1990, *ivi*, 1991, 853; APP. FIRENZE, 17.2.1988, in *Resp. civ. e prev.*, 1988, 430; TRIB. CAGLIARI, 28.4.1987, in *Riv. giur. sarda*, 1988, 323, con nota di LA ROCCA. Sul punto, tuttavia, vi è anche giurisprudenza – v., ad esempio, TRIB. PRATO, 31.5.1990, in *Arch. giur. circ.*, 1990, 959 – che fa riferimento al criterio del triplo della pensione sociale utilizzandolo come valore assoluto, e dunque non come importo minimo, quando non sia attestata la percezione di redditi di lavoro per l'attività domestica svolta.

La Supr. Corte, nel 1991, ritiene legittimo il riferimento del giudice al reddito giornaliero di una collaboratrice familiare di prima categoria come parametro di valutazione del danno patito dall'infortunata casalinga, con possibilità di aggiungere somme ulteriori rispetto a tale reddito, «risultando il lavoro della madre di famiglia più importante, per estensione, intensità e responsabilità, di quello di una collaboratrice familiare ancorché di prima categoria» (così, CASS., 22.11.1991, n. 12546, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1036). Cfr. TRIB. TREVISO, 11.4.1996, in *Resp. civ. e prev.*, 1996, 958, con nota di MIOTTO.

Tra le tesi più originali, fa conto riferire il principio, non condivisibile, stabilito dal Tribunale di Venezia, nella sentenza 8.6.1994, in *Arch. giur. circ.*, 1995, 637, a tenore del quale «l'invalidità cagionata ad una casalinga va risarcita a titolo di inabilità permanente tramite l'appesantimento del valore a punto del danno biologico, e a titolo di inabilità temporanea tramite il risarcimento di un danno rapportato alla retribuzione di una collaboratrice domestica».

Sui danni patiti dai componenti del nucleo familiare per il decesso del proprio congiunto che svolgeva i lavori domestici per tutti, si veda in particolare CASS., 3.11.1995, n. 11453, *ivi*, 1996, 452, secondo la quale «il diritto al risarcimento del danno patri-

moniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente avrebbero continuato a fruire in futuro; pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell'altrui fatto illecito, del congiunto, costituisce, anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretatesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare». In tema, v. anche CASS., 10.9.1998, n. 8970, tra l'altro in *Danno e resp.*, 1999, 306, con nota di CASO, e in *Corr. giur.*, 1999, 867, con nota di IANNARELLI.

IV. La dottrina

In dottrina, tra le riflessioni più recenti in argomento, si segnala BARGELLI, *Il danno alla casalinga*, in *Danno e resp.*, 2002, 1085; PIETROPAOLI, *Il danno patrimoniale alla «casalinga»*, in *Dir. lav.*, 2001, II, 397; CARBONARO, *La questione del risarcimento del danno patrimoniale della casalinga: la Cassazione al bivio tra azzeramento delle categorie del danno alla persona e loro interpretazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, 612; MANINETTI, *Sempre risarcibile il danno patrimoniale per diminuzione della capacità lavorativa della casalinga*, in *Danno e resp.*, 2001, 587; VIOLANTE, *In tema di danno patrimoniale ad una casalinga*, *ivi*, 1998, 230; INTRONA, *La valenza economica del lavoro della casalinga*, in *Riv. it. med. leg.*, 1997, 801; BIONDI, *Il danno alla casalinga*, in *Riv. circ. e trasp.*, 1996, 997; RONCHI, *Riflessioni in tema di danno alla capacità lavorativa di casalinga*, in *Riv. it. med. leg.*, 1995, 769.

FRANCESCO DI CIOMMO